



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15.12.1997
COM(97) 713 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel corso della sua riunione annuale, tenutasi dal 19 al 21 novembre 1997, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione sulle misure di conservazione e di gestione dello scorfano atlantico per il 1998. Tale raccomandazione è stata adottata da una maggioranza qualificata delle parti contraenti della NEAFC, inclusa la Comunità.

Le misure raccomandate consistono in un totale ammissibile di catture (TAC) di 153 000 t, esteso all'intera area di distribuzione della specie considerata e ripartito tra le parti contraenti interessate. All'interno di questo TAC, un contingente di 23 000 t è stato assegnato alla Comunità. Inoltre la Danimarca (a nome delle Færøer e della Groenlandia) si è impegnata a trasferire alla Comunità un ulteriore quantitativo di 4 000 t. Per il 1998, la Comunità dispone pertanto di un contingente complessivo di 27 000 t di scorfano atlantico.

La NEAFC ha inoltre mantenuto una raccomandazione che introduce alcune esigenze minime provvisorie di notifica e di informazione applicabili allo scorfano atlantico e all'aringa atlantico-scandinava (fregolo di primavera dell'aringa di Norvegia) per il 1998.

Poiché tali raccomandazioni sono state adottate con il totale sostegno della Comunità, si deve procedere alla loro attuazione a livello comunitario.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N° /98 DEL CONSIGLIO

del 1997

che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di seguito denominata "convenzione NEAFC", è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE del 13 luglio 1981² ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982;

considerando che la convenzione NEAFC definisce il quadro idoneo per la cooperazione multilaterale ai fini della conservazione razionale e della gestione ottimale delle risorse alieutiche della zona ivi definita;

considerando che, in data 21 novembre 1997, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato delle raccomandazioni che limitano le catture di scorfano nella zona della convenzione ed introducono esigenze minime di notifica e di dichiarazione delle catture di scorfano e di aringa atlantico-scandinava per il 1998; considerando che tali raccomandazioni devono essere attuate a livello comunitario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock e la parte disponibile per la Comunità, nonché ripartire quest'ultima tra gli Stati membri;

considerando che per assicurare la piena osservanza delle misure di conservazione e di gestione applicabili, rafforzando nel contempo le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio³, debbono essere stabilite alcune misure di controllo specifiche concernenti l'autorizzazione dei pescherecci, la notifica dei permessi e la dichiarazione delle catture;

¹ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994

² GU n. L 227 del 12.8.1981, pag. 21.

³ GU n. L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

considerando che i TAC e i contingenti relativi sono stati fissati su base annuale e non possono essere superati; che essi pertanto non possono essere soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁴;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento va applicato a partire dal 1° gennaio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1998, le catture di scorfano effettuate da pescherecci comunitari sono limitate ai contingenti fissati in allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi che battono la loro bandiera e sono immatricolate nella Comunità cui è concesso il diritto di pescare lo scorfano atlantico non oltre il 20 gennaio 1998 e, successivamente, ogni modifica, ivi compresa l'aggiunta all'elenco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca della nave. Si considerano autorizzate alla pesca dello scorfano atlantico unicamente le navi comprese nell'elenco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì prima delle ore 12, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano atlantico catturati dai loro pescherecci e il numero dei loro pescherecci che esercitano questo tipo di pesca.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano *mutatis mutandis* all'aringa (*Clupea harengus*) catturata nelle zone CIEM I e II (aringa atlantico-scandinava, fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia).

Articolo 4

Ai contingenti di pesca elencati nell'allegato non si applicano le condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

⁴ GU n. L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1997

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Stock		Stato membro	Contingente 1998 (tonnellate)
Specie	Zona geografica		
Scorfano atlantico (<i>Sebastes mentella</i>) ⁽¹⁾	CIEM XIV/XII/V ⁽²⁾	Austria	
		Belgio	
		Danimarca	
		Finlandia	
		Germania	18.220
		Grecia	
		Francia	1.700
		Irlanda	4
		Italia	
		Lussemburgo	
		Paesi Bassi	8
		Portogallo	3.824
		Spagna	3.200
Svezia			
Regno Unito	44		
		Totale CE	27.000 ⁽³⁾

- (1) Pescato con reti da traino pelagiche, esclusi i rigetti in mare ma inclusi gli esemplari sia al di sopra che al di sotto della frontiera acustica.
- (2) Zone di pesca comunitarie e zone esterne alla giurisdizione in materia di pesca degli altri Stati costieri.
- (3) Incluso il quantitativo di 4 000 tonnellate trasferito dalla Danimarca (a nome delle Færøer e della Groenlandia).

ISSN 0254-1505

COM(97) 713 def.

DOCUMENTI

IT

03 11

N. di catalogo : CB-CO-97-733-IT-C

ISBN 92-78-29703-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo